



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio



Ministero delle Attività
Produttive

DEC/RAS/2179/2004

**AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12
NOVEMBRE 2004, N. 273**

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 268 del 15 novembre 2004, recante "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità Europea";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra presentata dai gestori degli impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, sia rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive;

VISTO l'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE che fissa le condizioni e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTE le domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, pervenute all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;

CONSIDERATO che non sono state emanate le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO che il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, è all'esame della Commissione europea;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

DECRETANO

Art. 1

(rilascio della autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto e' rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, e' univocamente identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.
3. Al termine dell'esame del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni di anidride carbonica da parte della Commissione europea, il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive procederanno ad una ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca.

Art. 2

(aggiornamento delle autorizzazioni)

1. I gestori degli impianti elencati in allegato 1 devono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, nel caso di modifiche della natura o del

funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate nell'allegato al decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Art.3

(disposizioni di monitoraggio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
2. Scaduti i 90 (novanta) giorni dall'emanazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma precedente i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto devono effettuare il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra secondo le disposizioni di cui al precedente comma;
3. A decorrere dall'1 gennaio 2005, nelle more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi almeno al livello di approccio 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto di quanto segue:
 - a) laddove i valori indicati in corrispondenza del livello di approccio 1 si discostino da quelli riportati nelle tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" del formato per la trasmissione delle informazioni di cui al decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004, devono essere utilizzati quest'ultimi. Le tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" sono riportate in allegato 2 al presente decreto di autorizzazione;
 - b) nei casi in cui le linee guida prevedano metodi alternativi per il calcolo delle emissioni, il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio utilizzando i metodi di calcolo indicati in allegato 3.
 - c) in riferimento all'incertezza massima ammissibile e alle disposizioni di cui al punto 10 dell'allegato 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004, se l'applicazione della metodologia di monitoraggio di livello 1 non risulta tecnicamente realizzabile nei tempi previsti dal presente comma o comporta dei costi verosimilmente eccessivi, i gestori degli impianti devono mantenerne evidenza documentale ai fini della verifica annuale delle emissioni prevista dall'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE ed applicare la metodologia specifica per la determinazione dei dati relativi all'attività, dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione o di conversione più accurata possibile.

Art.4

(disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano disposizioni per le comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. A decorrere dal 2006 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente secondo le disposizioni di cui al precedente comma;

Art. 5

(restituzione delle quote di emissione di gas serra)

1. A decorrere dal 2006, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, devono restituire quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

Art. 6

(sospensione dell'autorizzazione)

1. Nel caso in cui l'Autorità nazionale competente accerti che i gestori degli impianti elencati in allegato 1 non effettuino il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 1, e articolo 4, comma 1, l'Autorità stessa dispone la sospensione dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione sospesa può essere ripristinata con successivo provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

28 dicembre 2004

dott. Corrado Clini

F.to

Direttore Generale

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

prof. Sergio Garribba

F.to

Direttore Generale

Ministero delle attività produttive

N. Aut	Gestore	C.F./P.I. Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto				Attività e Fonti		
				Via	Num. Chv.	CAP	Comune		Località	Prov
231	Tamoli Raffinazione S.P.A.	01029270194	Raffineria Di Cremona	Piazza Caduti Del Lavoro	30	26100	Cremona	Cremona	CR	1, 15, 16, 19, 20, 21, 25
243	Tea S.P.A.	01838280202	Centrale Termica Del Presidio Ospedaliero "Carlo Poma" Di Mantova	Viale Albertoni	1	46100	Mantova	Mantova	MN	1
972	Tecnoparco S.P.A.	00523220770	Centrale Termoelettrica	Via Pomarico	s.n.c.	75010	Pisticci		MT	1, 10
880	Tegolaia S.R.L.	1172140269	Tegolaia S.R.L.-Casier (Tv)	Via Della Liberazione	48	31030	Casier		TR	46, 51
134	Termica Boffalora Srl	02316140967	Boffalora Sopra Ticino	Strada Statale Boffalora Magenta	Km 0,970	20010	Sopra Ticino		MI	1, 3, 10
719	Termica Celano Srl	02341760961	Celano	Borgo Strada	14	67043	Celano		AQ	1, 3, 10
138	Termica Cologno Srl	02316150966	Cologno	Carlo Porta	13	20093	Cologno Monzese		MI	1, 3, 10
803	Termica Milazzo Srl	02370720969	Milazzo	Contrada Mangiavacca Ang. Via Cacciola	SNC	98057	Milazzo	Contrada Mangiavacca	ME	1, 3, 10
91	Terreal Italia S.R.L.	01562600062	Stabilimento Di Valenza	Strada Alla Nuova Fornace	SN	15048	Valenza		AL	60, 62
334	Terreal Italia S.R.L.	01562600062	Stabilimento Di Noale	Strada San Dono	80	30033	Noale		VE	60, 62
629	Terreal Italia S.R.L.	01562600062	Stabilimento Di Castiglione Fiorentino	Localita' Santa Lucia	10 C/H	52043	Castiglione Fiorentino		AR	60, 62
316	Tessitura Monti S.P.A.	01141930261	Tessitura Monti S.P.A. - Maserada Sul Piave	Salto	10	31052	Maserada Sul Piave	Varego	TV	1, 3
857	Thermal Ceramics Italiana	10069330150	Thermal Ceramics Italiana Srl	Via Delle Rogge	6	26841	Casalpusterlengo		LO	62, 67
28	Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni	11222300151	Impianto Di Combustione Con Una Potenza Calorifica Di Combustione Di Oltre 20mw	C.So Regina Margherita	400	10100	Torino	Torino	TO	1
662	Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.P.A. Con Unico Socio	00715760559	Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.P.A. Con Unico Socio - Sito Produttivo Di Terni	V.Le B.Brin	218	05100	Terni	Terni	TR	1, 8, 39, 40, 42
112	Tintoria Crespi Giovanni & C	00182670125	Tintoria Crespi Giovanni & C	Silvio Pellico	4/6	21052	Busto Arsizio		VA	1
98	Tirreno Power S.P.A.	07242841000	Centrale Termoelettrica Vado Ligure	Via Armando Diaz	128	17047	Quiliano	Valleggia	SV	1, 12
666	Tirreno Power Spa	07242841000	Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga	Via Aurelia Nord	32	00053	Civitavecchia	Civitavecchia	RM	1, 3
705	Tirreno Power Spa	07242841000	Centrale Termoelettrica Napoli	Stradone Vigliena	9	80100	Napoli		NA	1, 10
659	Titania S.P.A.	00553410556	Treno Lamiere	V.Le Benedetto Brin	218	05100	Terni		TR	8
903	Tognana Industrie E Fornaci S.P.A.	2100410261	Tognana Industrie E Fornaci S.P.A. - Treviso (Tv)	S. Antonino	350/A	31100	Treviso		TR	46, 51
20	Toppetti 2 S.A. Stabile Organizzazione In Italia	03248410239	Toppetti 2 S.A. - Stabilimento Di San Giorgio Canavese	Strada Foglizzo Montalenghe	S.N.	10090	San Canavese	Giorgio	TO	60, 62
654	Toppetti 2 S.A. Stabile	03248410239	Toppetti 2 S.A. - Stabilimento Di	Nessuno	S.N.	06059	Todi	Ponte Naia	PG	60, 62,



Buonichi x seguito

Ministero dell' Ambiente

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE,
INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE
SULLO STATO DELL'AMBIENTE

Roma, 22 DIC. 2000


19

All' INTERPOWER S.p.A.
Via G.B. Martini, n.3
00198 ROMA

REGIONE LAZIO
Assessorato Ambiente
Via Raimondi Garibaldi, n.7
00145 ROMA

Dir. _____
Prot. N° 15749 VIA A.O. 13.B.

Risposta al Foglio del
N° _____



Servizio IAR
Ministero dell' Ambiente
SEDE
Ministero della Sanità
Dipartimento Prevenzione
Via della Sierra Nevada, 60
00144 ROMA

OGGETTO _____

Ministero dell' Industria
Commercio e Artigianato
Direz. Fonti di Energia
Via Molise, 2
00186 ROMA

Articolo 6, comma 7, del DPCM 27 dicembre 1988 - Verifica di applicabilità della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per il progetto di adeguamento ambientale con trasformazione in ciclo combinato della centrale termoelettrica INTERPOWER di Torrevaldaliga Sud

In relazione alla documentazione trasmessa dall'INTERPOWER S.p.A. con nota pervenuta in data 2.8.2000, ai fini della necessaria verifica in oggetto, sulla base del parere espresso ed approvato dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale nella seduta plenaria del 16.11.2000, si esprimono le seguenti considerazioni.

VISTO l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO l'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203;

VISTI il DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e il DPCM 27 dicembre 1988;

VISTO il DPR 12 aprile 1996, n. 354;

FRESO ATTO che, con la citata nota del 31.7.2000 pervenuta in data 2.8.2000, l'INTERPOWER ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, Servizio V.I.A., il progetto di trasformazione in ciclo combinato della Centrale in oggetto, che modifica l'assetto dell'impianto, già adeguato per i tre gruppi in funzione a quanto previsto dal decreto del MICA del 16.11.1992;

VISTA la relazione tecnica fornita dall'INTERPOWER in allegato alla nota del 2.08.2000, articolata nei seguenti capitoli:

- Premessa
- Generalità
- Caratteristiche della centrale esistente e interventi previsti
- Progetto di trasformazione in ciclo combinato
- Aspetti ambientali
- Conclusioni
- Allegati: certificazione EMAS;

PRESO ATTO che le motivazioni addotte da INTERPOWER riguardano essenzialmente:

- la necessità di disporre, relativamente alla liberalizzazione del mercato elettrico, di impianti altamente competitivi, in grado cioè di associare ad un basso costo del kW installato anche un elevato rendimento;
- la possibilità di utilizzare un sito esistente collaudato dal punto di vista ambientale ed interconnesso con il sistema di trasmissione;
- il riutilizzo di una gran parte delle strutture e apparecchiature esistenti senza occupazione di nuovi terreni;
- l'innesto su un tessuto sociale già integrato con le attività della centrale;
- la consistente riduzione delle incidenze ambientali;

PRESO ATTO che la centrale di Torrevaldaliga Sud presenta, nella situazione attuale, le seguenti caratteristiche:

- si trova a circa 6 km a NW di Civitavecchia, tra la linea di costa Tirrenica e la linea ferroviaria Roma - Genova e confina a nord con la Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord della Società Enel Produzione Spa.
- La superficie complessivamente impegnata è di circa 220.000 m².
- L'impianto, progettato per un funzionamento di tipo continuativo, contribuisce alla copertura della richiesta di base d'energia dalla rete.
- L'impianto, della potenza nominale complessiva di 1.140 MW elettrici, è composto da tre gruppi (sezioni 2, 3 e 4) della potenza di 320 MW elettrici ciascuno e da un gruppo (sezione 1) della potenza di 180 MW elettrici.
- Il ciclo termodinamico è quello classico di Rankine con surriscaldamento e risurriscaldamento del vapore e ciclo rigenerativo condensato-alimento. Per tale ciclo termodinamico il rendimento è pari a circa il 39%.
- I combustibili utilizzati sono gasolio, olio combustibile denso e gas naturale. Il gasolio è utilizzato solo nelle fasi d'avviamento dei generatori di vapore. Tutte e tre le unità sono predisposte per fare il massimo carico sia con il gas naturale che con l'olio combustibile, ma normalmente viene utilizzato un mix con il 30% di olio combustibile ed il 70 % di gas naturale;

PRESO ATTO che l'impianto è assoggettato ai seguenti limiti di emissione, prescritti dal D.M. del 12/7/90:

SO ₂	400	mg/Nm ³
NO _x	200	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³

CONSIDERATO che il rispetto dei limiti di emissione sopra descritti viene ottenuto tramite i seguenti sistemi di abbattimento:

- **Ossidi di zolfo:** l'emissione di biossido di zolfo è contenuta privilegiando l'uso di oli combustibili a basso tenore di zolfo e l'utilizzo del metano.
- **Ossidi di azoto:** la produzione d'ossidi di azoto è stata ridotta impiegando una tecnica di combustione detta OFA (Over Fire Air). Il sistema si basa sull'effettuazione della combustione nel focolaio principale in carenza di ossigeno e nella successiva immissione di aria al di sopra del focolaio per il completamento della combustione stessa. In tale modo si ottiene un contenimento delle temperature massime di combustione e di conseguenza una riduzione della formazione degli NOX. Un'altra modifica significativa è già stata apportata ai generatori di vapore dei gruppi 2, 3 e 4 con la riduzione da 20 a 16 dei bruciatori primari e l'utilizzo dei rimanenti 4 bruciatori per una post-combustione ad altezza superiore rispetto al focolare principale. Anche questa modifica, definita Reburning, consente di abbassare le temperature di fiamma con conseguente riduzione della produzione di NOx. Il gruppo 1 attualmente è fermo in attesa di interventi di adeguamento impiantistico che rendano il gruppo conforme agli attuali limiti di legge sulle emissioni.
- **Polveri:** La riduzione delle emissioni di polveri nella fase gassosa è realizzata sui gruppi 3 e 4 tramite l'installazione di precipitatori elettrostatici. Le polveri, caricate elettricamente dagli elettrodi emittenti ad alta tensione sono captate da piastre collettrici e raccolte, attraverso sistemi di percussione, in apposite tramogge e da queste inviate allo stato secco a discarica autorizzata esterna.

L'installazione dei precipitatori elettrostatici è stata completata nel corso del 1999. Poiché lo spazio non consente l'installazione di elettrofiltri, al gruppo 2 l'osservanza del valore limite prescritto per le polveri è ottenuta aumentando, nella miscela del combustibile, la percentuale di gas (che non genera polveri) rispetto all'olio per la riduzione delle polveri entro i limiti di legge di 50 mg/Nm³;

ESAMINATO il progetto di trasformazione in ciclo combinato che prevede nelle sue linee generali:

- la trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 1, 2 e 3 tramite l'accoppiamento a ciascuna delle tre turbine a vapore di un gruppo turbogas della potenza di 250 - 260 MW e un generatore di vapore a recupero in grado di produrre 130 - 135 MW;
- il mantenimento della sezione 4 in conservazione a lungo termine al fine di renderla disponibile per sopperire ad eventuali emergenze o esigenze di rete non programmabili e di durata limitata;
- la realizzazione di un condotto di scarico e di un camino di 90m per ciascuna sezione a ciclo combinato da installare sulla sommità dei GVR;
- la demolizione delle parti in pressione delle caldaie esistenti dei gruppi 1, 2, e 3, delle apparecchiature del circuito aria/gas, dei serbatoi di accumulo dell'acqua demineralizzata, dell'evaporatore SCAM e degli edifici in prossimità della recinzione di Centrale e prospicienti il gruppo;
- la demolizione del precipitatore elettrostatico della sezione 3;
- lo smantellamento dei trasformatori elettrici delle sezioni 1-2-3 contenenti PCB;
- l'abbattimento dei due camini delle sezioni 1 e 2;
- l'esecuzione di modifiche ad alcuni sistemi ausiliari (impianto antincendio, i sistemi di distribuzione acqua industriale e demineralizzata, vapore ausiliario, aria compressa, automazione e supervisione);
- l'ampliamento dell'attuale stazione di decompressione del gas naturale;
- il riutilizzo integrale del sistema esistente di adduzione/restituzione dell'acqua di circolazione per la condensazione del vapore nel condensatore;

PRESO ATTO che con la trasformazione in ciclo combinato delle tre sezioni la nuova configurazione di impianto sarà la seguente:

- sezioni 1, 2 e 3: trasformate in ciclo combinato
- sezione 4: mantenuta fuori servizio in conservazione a lungo termine.

PRESO ATTO che, secondo quanto indicato da INTERPOWER nella relazione tecnica, sono previste le seguenti demolizioni di apparecchiature interferenti con i montaggi:

- caldaie, linee aria/fumi e relative apparecchiature delle sezioni 1, 2 e 3
- due ciminiere
- precipitatori elettrostatici della sezione ~~2~~ 3

CONSIDERATO che il confronto tra opere da demolire e nuove opere da realizzare mostra che il progetto di trasformazione comporta complessivamente una diminuzione dei volumi pari a circa 17000 m³;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa con nota del 20/10/2000 pervenuta in data 25/10/2000 e concernente i seguenti aspetti:

- descrizione deposito costiero oli minerali
- rassegna stampa;

TENUTO CONTO del quadro di raffronto tra la centrale nell'assetto attuale e la stessa centrale nell'assetto proposto con il progetto di trasformazione in ciclo combinato;

CONSIDERATO che, sulla base del quadro sopra citato, risulta un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente connesso con la riduzione delle emissioni, tale da consentire, così come richiesto dal comma 3 dell'articolo 1 del DPCM 3/7/88, l'esclusione dalla procedura VIA dei progetti di modifica delle centrali termoelettriche esistenti;

CONSIDERATO, con riferimento al quadro emissivo futuro, che il progetto di trasformazione in ciclo combinato comporta una riduzione delle emissioni tanto più significativa, in quanto riferita ad una

sezione esistente ambientalizzata con largo anticipo rispetto a quanto previsto dalle linee guida del DM 12.7.1990, ed in grado di assicurare livelli di emissione (in particolare per gli NOx), al passo con la migliore tecnologia disponibile per centrali di tipo convenzionale;

CONSIDERATO che, in merito agli altri aspetti che il DPR 354 del 12.4.96 richiede di esaminare ai fini della esclusione dalla procedura VIA (in aggiunta al solo criterio della riduzione quantitativa delle emissioni previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del DPCM 377/88), si può rilevare quanto segue:

- le caratteristiche qualitative delle emissioni connesse con il nuovo progetto subiscono un generale miglioramento dovuto al miglioramento dell'efficienza ed alla cessazione dell'uso di olio combustibile a favore del gas naturale (diminuzione delle emissioni di NO_x, eliminazione delle emissioni di SO_x, polveri, metalli pesanti e microinquinanti organici);
- per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l'assetto impiantistico proposto da INTERPOWER per la trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 1, 2 e 3 è in linea con le più moderne scelte tecnologiche adottate e raccomandate a livello internazionale in materia di produzione di energia termoelettrica e di protezione dell'ambiente;
- l'ubicazione del nuovo turbogas e dei componenti accessori è prevista all'interno del sito della centrale;
- per quanto riguarda le dimensioni, il volume tecnologico degli impianti esistenti da smantellare e/o demolire ammontano rispettivamente a 121.850 m³, a fronte dei 105.000 m³ degli impianti da realizzare nel nuovo assetto; non vengono riportati dati relativi alle superfici;
- per quanto riguarda il rischio sismico, tutta l'area in studio è compresa in una zona considerata "non sismica" sulla base della normativa rivolta al controllo della sismicità in Italia (L. 2 febbraio 1947, n. 64) e non ricade tra quelle classificate e pubblicate sull'Atlante della classificazione sismica nazionale (Consiglio Superiore dei LL. PP., Servizio Sismico, 1986);
- per quanto riguarda il prelievo e lo scarico delle acque destinate al sistema di raffreddamento e condensazione delle sezioni a vapore, la situazione che si viene a creare con il nuovo progetto è migliore di quella attuale. Lo stesso si può dire per quanto riguarda la produzione di rifiuti;
- il prelievo e l'utilizzazione di risorse e materie prime della zona è riconducibile essenzialmente alla fase realizzativa delle opere civili dell'impianto, in relazione all'approvvigionamento di inerti per calcestruzzi, e alla successiva fase di esercizio in relazione ai consumi di acqua (dei quali si è detto al punto precedente) per i sistemi di raffreddamento;
- per quanto riguarda le opere connesse, la trasformazione in ciclo combinato non comporta interventi particolarmente rilevanti dal momento che potranno essere utilizzati i sistemi esistenti di aduzione del gas naturale (gasdotto) e immissione in rete dell'elettricità prodotta;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda più in particolare la qualità dell'aria, sulla base dei dati e delle elaborazioni presentate da INTERPOWER:

- sono in attività due reti di monitoraggio della qualità dell'aria: una di proprietà della Regione Lazio, composta da due postazioni una ubicata nel comune di Civitavecchia l'altra nel comune di Allumiere; e l'altra di proprietà ENEL entrata in funzione nel 1982. Questa si compone di dodici postazioni di campionamento e analisi, di cui sette a Civitavecchia e cinque nei comuni limitrofi di Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Tarquinia e Monterotondo;
- in tutte le postazioni risultano rispettati, nel periodo 1997 - 2000 sia i valori limite che i valori guida per gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri (DPCM 28.3.83 e DPR 203/88);
- in base alle simulazioni effettuate da INTERPOWER con il modello matematico ISC3 (U.S. EPA, 1998) si evidenzia una netta diminuzione delle concentrazioni in atmosfera di ossidi di zolfo e ossidi di azoto nell'area interessata dalle ricadute della centrale successivamente alla trasformazione della stessa in ciclo combinato alimentato a gas metano;

CONSIDERATO, secondo quanto riportato da INTERPOWER in materia di impatto acustico, che:

- il comune di Civitavecchia sta provvedendo alla zonizzazione del territorio comunale, quindi ad oggi le aree limitrofe della zona di insediamento della centrale non risultano classificate formalmente;
- la proposta di zonizzazione dello stesso comune prevede una classificazione in classe III dell'area a Nord della centrale di Torre Valdaliga Sud;

20/10/00

- in mancanza di zonizzazione, le valutazioni di impatto acustico sono state effettuate attribuendo all'area di impianto la classe VI (aree esclusivamente industriali) ed alla zona immediatamente circostante l'impianto la Classe V (aree prevalentemente industriali);
- il livello di emissioni sonore attuale (ante operam) è stato rilevato tramite misurazioni in 16 stazioni postazioni interne al perimetro di centrale (stazioni di tipo A) e 5 postazioni di controllo esterne (stazioni di tipo C). In tutti i punti di tipo C le misure si sono protratte per oltre 24 ore. Da tale analisi risulta che il livello di emissione corrispondente alla classe VI risulta rispettata;
- per quanto riguarda le immissioni, i livelli calcolati di immissione sonora ante operam risultano al di sotto del limite per la classe V prevista in assenza di zonizzazione del territorio comunale;
- sempre in relazione alla situazione attuale, il rispetto dei limiti sarebbe garantito solo se il confine della classe III proposto dal comune di Civitavecchia venisse arretrato di alcune centinaia di metri rispetto alla posizione della centrale;
- in relazione alla situazione post operam INTERPOWER dichiara che la trasformazione proposta comporterà la dismissione del macchinario esistente, tecnologicamente obsoleto, e la sua sostituzione con macchinario tecnologicamente più evoluto, sia dal punto di vista meccanico che acustico;

CONSIDERATO che

- sulla base della relazione tecnica presentata da INTERPOWER, risulta che il progetto di trasformazione prevede la riduzione a livelli trascurabili della produzione dei fanghi dall'impianto di trattamento delle acque reflue, l'eliminazione della produzione di ceneri leggere dall'impianto di trattamento fumi, la diminuzione del 52% del carico termico dissipato dal sistema di raffreddamento e la riduzione di circa il 50% del fabbisogno di acqua industriale;
 - il progetto di trasformazione in ciclo combinato non comporta acquisizione di ulteriori aree rispetto a quelle attualmente impegnate dalla centrale e che non sono previste variazioni d'uso perché le aree interessate dalle modifiche proposte sono già attualmente destinate ad uso industriale;
 - le principali cause di eventi incidentali sono da attribuire al sistema di alimentazione, trattamento e distribuzione dei combustibili, e che, sulla base di quanto esposto e sperimentato da INTERPOWER, la probabilità di tali eventi è estremamente bassa e che comunque il rispetto della normativa vigente consente di limitare le conseguenze dovute ad eventuali malfunzionamenti;
 - nelle vicinanze della centrale e nel comune di Civitavecchia, oltre ai monumenti presenti nel centro storico (la Cattedrale, il museo Civico, il forte di Michelangelo, il porto antico, i parchi cittadini) vi sono numerosi elementi di valore archeologico, storico o naturalistico, quali:
 - L'ambito di Palidoro - Torrinietra a sud, risalente al Paleolitico Medio e Superiore, la Protovillanoviana area di Sasso e di Caere, risalente al IX - VII a.C.
 - Le necropoli di Pantanelle e le aree archeologiche di Cerveteri e Tarquinia, testimonianze del periodo etrusco e pre-romano;
 - Il complesso monumentale della Ficoncella, le terme Taurine di Civitavecchia, la serie di ville costiere con "peschiera", quali testimonianza della civiltà romana;
 - Le torri di avvistamento costiere (S. Agostino, Torre Valdaliga, Torre di Maragone, Chiarucia e torre Flavia) risalenti al 600
 - I rilievi del complesso dei monti della Tolfa, dove insieme con ampi parchi di faggeti e castagneti, si trovano le cittadine di Tolfa ed Allumiere, antichi centri minerari inseriti nel magnifico paesaggio naturale
- e che tali elementi di pregio non saranno interessati dai lavori necessari per la realizzazione del progetto di trasformazione in ciclo combinato;

CONSIDERATO, per quanto riguarda più specificamente gli aspetti paesaggistici connessi con il nuovo progetto, che:

- nell'assetto proposto, i nuovi manufatti, più ridotti dimensionalmente degli attuali, interesseranno aree che ricadono all'interno della centrale, non alterando quindi la fisionomia e la qualità del paesaggio circostante;
- verrà mantenuto il camino esistente da 120 m, mentre verranno abbattuti i due camini da 60 ed 80m, in luogo dei quali verranno costruiti tre nuovi camini da 90 m;

EDP

CONSIDERATO che

- INTERPOWER intende continuare a mantenere operativo il parco serbatoi per lo stoccaggio di olio combustibile, costituito complessivamente da 1 serbatoio a tetto fisso da 20000 m³, 2 serbatoi a tetto galleggiante da 30000 m³, 2 serbatoi a tetto galleggiante da 50000 m³, 1 serbatoio da 3000 m³ per gasolio ed 1 serbatoio da 10 m³ per gasolio non agevolato;
- i serbatoi possono essere alimentati da uno stacco realizzato sull'oleodotto che, costituito da due linee, proviene dalla darsena petroli del porto di Civitavecchia e rifornisce il deposito della Centrale di Torrevaldaliga Nord di ENEL Produzione, oppure tramite trasferimento da autobotti;
- il problema dell'entità e delle modalità di gestione della riserva strategica nazionale di olio combustibile va comunque rivisto alla luce del nuovo mix di combustibili necessari per alimentare il parco elettrico italiano attuale e futuro;

VALUTATO che in base all'attestato E026 rilasciato da CERTIQUALITY, la politica ambientale, i programmi, il sistema di gestione ambientale, l'analisi e l'audit ambientale, la dichiarazione ambientale di INTERPOWER - sito di Torrevaldaliga Sud - soddisfano i requisiti del regolamento comunitario "EMAS", e che gli obiettivi di miglioramento ambientale proposti con la trasformazione in ciclo combinato superano, relativamente agli aspetti legati all'efficienza energetica ed al miglioramento del quadro emissivo, gli stessi obiettivi di miglioramento ambientale previsti nella dichiarazione ambientale EMAS;

si ritiene che non sussistono fattori che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria, per l'intervento in esame, la procedura VIA, di cui all'art. 6 della legge 349/86 e successive disposizioni, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Possibile riduzione delle emissioni in atmosfera della sezione N. 4

Prima dell'avvio a pieno regime della nuova centrale con le sezioni 1, 2 e 3 trasformate in ciclo combinato, il proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Lazio una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento della sezione 4 alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO.

2. Limitazioni alle emissioni in atmosfera delle sezioni N. 1, 2 e 3 oggetto della trasformazione in ciclo combinato

2.a Le emissioni in atmosfera devono rispettare in tutte le condizioni di funzionamento per ogni camino, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti limiti di concentrazione nei fumi riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto, a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%, a 0 °C e 1013 hPa:

NO _x (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
CO	50	mg/Nm ³

Tali valori, nel cui computo sono da escludere le fasi di avviamento e di arresto, sono da intendersi come valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento per il primo anno dall'inizio dell'esercizio del nuovo impianto, e come valori medi giornalieri successivamente, e sono da riferirsi ad una portata dei fumi tal quale pari a 1.900.000 Nm³/h. In ogni caso il proponente dovrà adottare le migliori tecnologie per il contenimento delle emissioni di NO_x e CO commercialmente disponibili all'atto dell'ordinazione delle apparecchiature.

2.b In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo di altro combustibile che non sia gas naturale per l'alimentazione delle quattro sezioni.

2.c Il proponente entro 5 anni dall'avvio dell'esercizio della centrale nel nuovo assetto presenterà al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Lazio una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche e tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO.

3. Monitoraggio delle emissioni in atmosfera e della qualità dell'aria

3.a Il proponente, prima dell'avvio delle sezioni N° 1, 2 e 3 trasformate in ciclo combinato, dovrà concordare con la Regione Lazio un protocollo che preveda le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

A 12

- 3.b Il proponente con una relazione annuale alla Regione Lazio dovrà documentare l'andamento delle emissioni, dei consumi di gas naturale e dell'energia prodotta.
- 3.c Allo scopo di verificare gli effetti dell'atteso miglioramento del quadro emissivo sull'ambiente circostante, dovranno essere effettuate due campagne di biomonitoraggio della qualità dell'aria, di cui una con la centrale nella sua attuale configurazione, e la seconda dopo l'entrata in servizio delle sezioni 1,2 e 3 trasformata in ciclo combinato. Tali campagne di monitoraggio dovranno essere eseguite secondo le linee guida dell'ANPA. I risultati di tali indagini dovranno essere trasmessi all'ARPA della Regione Lazio ed al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente.

4. Recupero ed inserimento ambientale

- 4.a Prima dell'avvio a pieno regime della nuova centrale trasformata in ciclo combinato, dovrà essere predisposto un piano di recupero ed inserimento ambientale della centrale che, entro un tempo massimo di 3 anni dalla entrata in servizio delle sezioni 1, 2 e 3 trasformate in ciclo combinato dovrà prevedere:

- lo smantellamento e/o la demolizione delle opere dismesse: caldaie, elettrofiltri, condotti gas, ciminiera e di quant'altro necessario, con apposito piano da concertare con le Autorità competenti;
- la demolizione di tutte le infrastrutture e dei fabbricati non più utilizzati presenti nell'area di proprietà del proponente.

Il progetto dei manufatti edilizi e tecnologici dovrà portare una attenzione sistematica alla qualità architettonica ed estetica del disegno delle strutture e dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale della illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie delle parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale unitario curato e composto. Tale progetto dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e a quello dei Beni e Attività Culturali prima dell'avvio a regime.

5. Progetto e gestione della fase di cantiere

- 5.a Ove necessario, il proponente dovrà garantire l'adeguamento delle infrastrutture stradali esistenti per evitare l'attraversamento degli abitati interessati dalle attività di cantiere. Tale adeguamento deve essere realizzato prima dell'avvio del cantiere. La eventuale viabilità di cantiere dovrà essere tempestivamente concordata con le Amministrazioni comunali interessate.
- 5.b Il proponente deve concordare con le autorità locali l'articolazione dettagliata delle attività di costruzione della centrale, propedeutica al progetto esecutivo del cantiere.
- 5.c In occasione della fase di cantiere dovrà essere eseguito il controllo dello stato di conservazione dei pozzi presenti nell'area di intervento e la loro eventuale messa in sicurezza, al fine di impedire che gli stessi possano funzionare da vie di penetrazione di eventuali sostanze inquinanti nel sottosuolo.

6. Inquinamento acustico

- 6.a Ad integrazione delle misure già effettuate, il proponente dovrà realizzare, successivamente all'entrata in funzione della centrale, alcune campagne di misura del rumore in diversi punti della zona circostante l'area della centrale, soprattutto in corrispondenza di particolari recettori sensibili; le campagne dovranno essere fatte con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e/o altra normativa nel frattempo intervenuta e che integra e/o modifica quella precedente; obiettivo di tali campagne sarà quello di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM del 14.11.97 relativamente alla zonizzazione acustica dell'area in vigore all'epoca della misura. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, l'INTERPOWER dovrà porre in atto adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.
- 6.c La documentazione delle campagne di misura e degli eventuali provvedimenti presi per il contenimento del rumore ambientale dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità locale competente.
- 6.d Dovranno essere in particolare tutelati gli elementi sensibili in prossimità della centrale (scuole, asili, ospedali), incluse le residenze private, immediatamente a ridosso della centrale.

W/D

7. Acque reflue di provenienza meteorica

Dato il potenziale rischio di inquinamento derivante da sostanze manipolate nell'area dell'impianto, deve essere previsto un controllo di idoneità allo scarico, in base alla normativa vigente, per tutte le acque meteoriche di prima pioggia drenate nell'area di impianto.

8. Piano di dismissione del nuovo impianto

Prima dell'entrata in esercizio della nuova sezione trasformata in ciclo combinato il proponente dovrà presentare al Ministero Ambiente, al Ministero dei Beni e Attività culturali e alla Regione Lazio un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.

9. Analisi dei rischi



Fatto salvo l'espletamento delle procedure vigenti in materia di sicurezza, il proponente dovrà presentare in sede di progettazione esecutiva una analisi di eventuali anomalie, incidenti e malfunzionamenti e la conseguente analisi dei rischi per l'ambiente e la popolazione, nonché l'indicazione delle misure progettuali, gestionali e di pronto intervento atte a ridurre le loro probabilità di accadimento e la loro severità.


10. Gestione delle infrastrutture per la movimentazione e lo stoccaggio di olio combustibile

10.a Prima dell'avvio a pieno regime della nuova centrale trasformata in ciclo combinato, il proponente dovrà sottoporre al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente un piano che giustifichi il mantenimento in esercizio dei serbatoi per olio combustibile. L'eventuale utilizzo dei serbatoi per altri usi rispetto all'alimentazione della centrale o per la riserva strategica dovrà essere autorizzato secondo la normativa vigente. Qualora il piano sopraindicato non recasse elementi tali da giustificare il mantenimento in esercizio dell'intero parco serbatoi, i serbatoi in eccesso dovranno essere demoliti entro un tempo massimo di 3 anni dalla messa in esercizio delle sezioni N° 1, 2 e 3 trasformata in ciclo combinato.

10.b Prima dell'inizio dei lavori di trasformazione in ciclo combinato, il proponente dovrà realizzare una indagine sulla qualità delle acque di falda e l'eventuale presenza di idrocarburi surnatanti basata su di un numero minimo di 10 piezometri, da localizzare in prossimità delle aree di stoccaggio, immediatamente all'esterno dei bacini di contenimento. Dovrà inoltre essere condotta, nelle aree di stoccaggio, esternamente ai bacini di contenimento, una indagine sui gas interstiziali del terreno, finalizzata all'individuazione indiretta di idrocarburi in falda e nel terreno, basata su almeno 40 punti di misura. Le modalità di esecuzione di tali indagini dovranno essere concordate con l'ARPA della Regione Lazio e trasmesse per conoscenza al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente. La documentazione concernente i risultati di tali indagini dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità locali e trasmessa al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente.

In considerazione della prevedibile evoluzione delle tecnologie in materia, si segnala al MICA la necessità che il provvedimento di autorizzazione individui con certezza i termini di inizio e conclusione dei lavori. Ciò al fine di consentire, nel caso di mancato rispetto dei termini medesimi, le verifiche circa la rispondenza del progetto alle migliori tecnologie eventualmente intervenute nel frattempo e il grado di attualità delle condizioni ambientali, programmatiche e progettuali esaminate nella presente procedura, fatte salve comunque le procedure del D.lvo 372/99 per l'autorizzazione integrale ambientale per gli impianti esistenti e i relativi rinnovi previsti ogni 5 anni.





Ministero delle Attività

Produttive

DIREZIONE GENERALE

PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regolamento la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 1986, n.354, concernente il regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n.359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad INTERPOWER S.p.A. la titolarità delle autorizzazioni concernenti alcune centrali termoelettriche, tra cui la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Sud, e dei relativi atti connessi;

VISTA l'istanza documentata del 31 luglio 2000 con la quale l'INTERPOWER S.p.A. - con sede in Roma, Via G. B. Martini, 3, cod.fisc.05848387009 - ha chiesto per la propria centrale di Torrevaldaliga Sud (Civitavecchia) l'autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 1, 2 e 3, la prima della potenza di 180 MW e le altre due della potenza di 320 MW ciascuna, mediante l'installazione di tre turbogas da 250 MW circa ciascuno, previa verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art.6, comma 7), del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTO l'esito della verifica di applicabilità della procedura di VIA n.15749/VIA/A.0.13.B. del 22 dicembre 2000 in ordine al progetto proposto dall'INTERPOWER S.p.A.;

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente ha, tra l'altro, ritenuto che "non sussistono fattori che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria, per l'intervento in esame la procedura di VIA", purché siano rispettate le prescrizioni indicate;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Regione Lazio, rispettivamente con lettere del 28 settembre 2001 e 24 luglio 2001;

CONSIDERATO che al fine di acquisire i pareri dei Dicasteri della Difesa, dell'Interno e della Salute, ciascuno per la parte di propria competenza, è stata indetta una Conferenza di Servizi in data 2 ottobre 2001;

ATTESO che tramite la predetta Conferenza, alla quale ha partecipato anche il Comune di Civitavecchia, è stata formalizzata l'unanime determinazione di assentire alla richiesta dell'INTERPOWER S.p.A., previo rispetto delle prescrizioni ed indicazioni dettate al riguardo;

ATTESO altresì che risulta trascorso il termine dei trenta giorni dalla trasmissione del resoconto della Conferenza sopra richiamata, avvenuta via fax il 12 ottobre 2001, senza che sia pervenuta alcuna osservazione dalle Amministrazioni interessate;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La INTERPOWER S.p.A. - con sede in Roma, Via G. B. Martini, 3, cod.fisc.05848387009 - per la propria centrale termoelettrica di Torrevadalgia Sud è autorizzata, ai sensi degli artt.13 e 14 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, alla trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 1, 2 e 3, la prima della potenza di 180 MW e le altre due della potenza di 320 MW ciascuna, mediante l'installazione di tre turbogas da 250 MW circa ciascuno.

La INTERPOWER S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisoriale nonché tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessari per l'attuazione del suddetto progetto; dette opere saranno realizzate nel territorio del Comune di Civitavecchia, nel sito indicato nella corografia n.R12TS00001 unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Ogni sezione turbogas deve rispettare, per condizioni di esercizio tra il 70% e il 100% della potenza nominale, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NO _x (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm ³

Per tutte le altre condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i suddetti valore limite per NO_x e CO sono entrambi fissati a 50 mg/Nm³.


L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale.

La relativa caldaia ausiliaria - se utilizzata in circostanza diverse dall'avviamento/spengimento/raffreddamento/messa in sicurezza delle sezioni termoelettriche, da condizioni di emergenza nonché dalle prove periodiche di affidabilità - deve altresì rispettare i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%:

NO _x (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)	100 mg/Nm ³

2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo ed avviamento della durata di sei mesi, periodo da collocare a seguito della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88; i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2), del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990;



4) L'impresa deve effettuare le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio, di ossidi di azoto (come NO₂) e monitorare i valori del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

5) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;

6) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

7) Le sezioni termoelettriche esistenti, sino alla loro definitiva chiusura, devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%:

SO ₂	400 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Polveri	50 mg/Nm ³

La sezione n. 4 deve essere mantenuta disponibile per l'esercizio compatibilmente con le esigenze del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) S.p.A..

Prima dell'avvio a regime delle tre sezioni trasformate in ciclo combinato, sezioni nn. 1, 2 e 3, l'esercente dovrà presentare ai Ministeri delle Attività Produttive e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nonché alla Regione Lazio, una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento della sezione n. 4 alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO.

Durante l'eventuale esercizio delle predette sezioni devono essere effettuate le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di ossido di zolfo (SO₂), di monossido di carbonio, di ossidi di azoto (come NO₂), di polveri e devono essere monitorati i valori del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

8) L'esercente deve produrre una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri *Eco Management and Audit Scheme* (EMAS) di cui al Regolamento CEE 93/1836;

9) L'esercente deve predisporre un programma di monitoraggio dei microinquinanti nelle emissioni in atmosfera, fino all'entrata in funzione del ciclo combinato, comunicando le relative modalità ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Lazio;

10) L'esercente, entro 5 anni di esercizio della centrale nel nuovo assetto, deve presentare ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Lazio una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili al momento, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NOx e CO, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 372/99;

11) Prima dell'avvio a pieno regime delle sezioni trasformate a ciclo combinato, l'esercente deve sottoporre ai Ministeri delle Attività Produttive e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio-Servizio VIA, un piano che giustifichi il mantenimento in esercizio del serbatoio per lo stoccaggio di olio combustibile;

12) Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero Ambiente-Servizio VIA con la nota n. 15749/MA/A.O.13.B. del 22 dicembre 2000;

13) L'esercente deve predisporre il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possano interferire con la sicurezza del volo a bassa quota;

14) I lavori di realizzazione delle prime due sezioni dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma di massima previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il 31 dicembre 2001; i lavori di realizzazione della terza sezione avranno inizio a partire dall'anno 2003. La prima sezione del nuovo impianto deve entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 30 dicembre 2004, dandone preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma e al Comune di Civitavecchia; i lavori di realizzazione delle altre due sezioni si completeranno con un passo di circa sei mesi. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88;

15) Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

16) Allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possono alterare significativamente il programma dei lavori, deve essere trasmesso al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa.

Art. 3

L'espropriazione delle aree eventualmente occorrenti per la realizzazione delle opere provvisorie connesse alla realizzazione del progetto di cui al precedente art. 1, deve avere inizio entro sei mesi e termine entro tre anni dalla data del presente decreto.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 19 NOV. 2001

IL DIRETTORE GENERALE
(Tullio M. FANELLI)

Tullio M. Fanelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia composta da n. *otto* fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 19. 11. 2001 IL FUNZIONARIO

Fanelli